



CITTA' DI MANFREDONIA

Provincia di Foggia



DELIBERAZIONE DELLA COMMISSIONE STRAORDINARIA

Nominata con decreto del Presidente della Repubblica in data 22/10/2019

Con i poteri del CONSIGLIO COMUNALE

N. 04 del 04/02/2021

OGGETTO: REGOLAMENTO DI POLIZIA MORTUARIA APPROVATO CON DELIBERA DI CONSIGLIO COMUNALE N. 37 DEL 24/09/2018 – MODIFICA.

L'anno **duemilaventuno** addì **quattro** del mese di **febbraio** con inizio alle ore 09:00 il Consiglio Comunale, convocato dalla Commissione Straordinaria, in modalità di svolgimento della seduta in videoconferenza ai sensi del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18 "misure di potenziamento del servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19", convertito in legge n. 27 del 24 aprile 2020, si è riunita da remoto nelle persone dei signori:

Risultano Presenti n. 3 e assenti 0:

	PRESENTI	ASSENTI
Dott. Vittorio PISCITELLI	✓	
Dott.ssa Francesca Anna Maria CREA	✓	
Dott. Alfonso Agostino SOLOPERTO	✓	

Sulla proposta della presente deliberazione hanno espresso parere favorevole:

- Il Responsabile del Servizio interessato (art.49 c.1 del D.Lgs 267/2000);
- Il Segretario Generale (artt.49 c.2 e 97 c.4 lett.B) del D.Lgs 267/2000), per quanto concerne la regolarità tecnica;
- Il Responsabile di Ragioneria (art.49 c.1 del D.Lgs 267/2000), per quanto concerne la regolarità contabile.

Assiste il SEGRETARIO GENERALE D.ssa Antonella Cambio.

OGGETTO: REGOLAMENTO DI POLIZIA MORTUARIA APPROVATO CON DELIBERA DI CONSIGLIO COMUNALE N. 37 DEL 24.09.2018 - MODIFICA

Su proposta-relazione del Dirigente del 5° Settore "Lavori Pubblici-Servizi Cimiteriali", ing. Giuseppe Di Tullo;

Premesso che:

- il Comune di Manfredonia ha provveduto in passato a dotarsi di nuove tombe per collettività nella zona di ampliamento del Cimitero comunale, i cui loculi sono stati assegnati sia a richiedenti che avevano il coniuge o parenti inumati o tumulati provvisoriamente in loculi di terzi ovvero per la loro sepoltura futura, se in possesso dei requisiti previsti da appositi avvisi pubblici, sia per l'immediato seppellimento, secondo l'ordine progressivo delle sepolture disponibili, in virtù di quanto prescritto dal Regolamento Comunale di Polizia Mortuaria vigente al momento;
- sono ormai trascorsi alcuni anni dall'ultimo intervento di realizzazione di loculi nel Cimitero di Manfredonia, per cui il Comune si trova, oggi, in una situazione di limitata disponibilità di sepolture private;

Considerato, pertanto, che gli interventi di realizzazione di nuovi manufatti funerari rivestono carattere di massima urgenza ed indifferibilità in quanto ulteriori ritardi potrebbe provocare seri pregiudizi all'attività del servizio di tumulazione dei defunti;

Vista la determinazione Dirigenziale n. 1299 del 3/11/2020 del con la quale è stato approvato il progetto definitivo per la realizzazione di n. 340 loculi di punta, disposti su 2 piani (piano terra e primo piano), da realizzare in ampliamento alla tomba collettiva comunale denominata "A";

Atteso che con il citato provvedimento è stato stabilito di finanziare l'opera con fondi derivanti dall'introito dei corrispettivi di concessione dei loculi da assegnare a privati cittadini;

Vista la deliberazione del Consiglio Comunale n. 37 del 24.09.2018 di approvazione del nuovo Regolamento Comunale di Polizia Mortuaria;

Visto, in particolare, l'art. 73, commi dall'1 al 7, del suddetto Regolamento che disciplina le modalità di concessione delle sepolture private individuali in presenza di cadavere;

Considerato che, alla luce delle esigenze manifestate dagli utenti, si rende opportuno introdurre ulteriori specifiche (norme) che prevedano il diritto alla prenotazione di sepolture individuali attraverso procedure concorsuali che potranno essere attivate, mediante avvisi pubblici, qualora ricorrano particolari condizioni, quali, ad esempio, il ricorso all'autofinanziamento;

Esaminato, in dettaglio, il testo dell'articolo che si intende modificare e ritenuto

meritevole di approvazione;

Ritenuto, pertanto, necessario provvedere alla modifica del citato art. 73 del Regolamento Comunale di Polizia Mortuaria, come riportato nel testo allegato al presente provvedimento sotto la lettera "A", del quale forma parte integrante e sostanziale;

Visto il D.P.R. 10.9.1990, n. 285, di approvazione del Regolamento di Polizia Mortuaria;

Vista la Legge Regionale 15.12.2008, n. 34 in materia di attività funeraria, cremazione e dispersione delle ceneri;

Visto il Regolamento Regionale di Polizia Mortuaria 11.03.2015, n. 8;

Tutto ciò premesso e considerato si richiede alla Commissione Straordinaria di determinarsi in merito.

Il Dirigente
f.to Ing. Giuseppe Di Tullo

LA COMMISSIONE STRAORDINARIA
con i poteri del Consiglio Comunale

Vista e condivisa la proposta-relazione del Dirigente sopra riportata;

Ritenuta la propria competenza nell'adozione dell'atto de quo ai sensi dell'art. 42 del Decreto Legislativo 267/2000;

Acquisito il parere favorevole, espresso ai sensi dell'art. 49 del Decreto Legislativo 267/2000;

A voti unanimi espressi nelle forme di legge;

DELIBERA

1) Di approvare la proposta-relazione del Dirigente sopra riportata;

2) Di modificare l'art. 73 del vigente Regolamento Comunale di Polizia Mortuaria, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 37 del 24.09.2018, così come riportato nell'allegato "A", parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.

MODIFICHE AL REGOLAMENTO COMUNALE DI POLIZIA MORTUARIA

(approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 37 del 24.09.2018)

Art. 73 - Modalità di concessione: viene riformulato come segue, con l'aggiunta, dopo il comma 7, di un ulteriore accapo.

1. La sepoltura, individuale privata di cui al quarto comma, lettera a) dell'art. 71, può concedersi solo in presenza di cadavere o ceneri per i loculi e le poste individuali; dei resti o ceneri per gli ossarietti; delle ceneri per le nicchie per urne.

2. L'assegnazione avviene per ordine progressivo delle sepolture disponibili, osservando come criterio di priorità la data e l'ora del decesso, previa presentazione della domanda di concessione. È fatta salva la possibilità ai portatori di handicap, con difficoltà motorie, riconosciuti invalidi al 100% con verbale della Commissione Sanitaria Provinciale Invalidi Civili, di richiedere, secondo l'ordine sopraindicato, un loculo posto in 1^a fila o, in mancanza, quello successivo posto in 2^a fila, per la sepoltura del coniuge o di parenti (ascendenti e discendenti) in linea retta di primo grado.

3. Le concessioni dei loculi per l'immediato seppellimento vengono effettuate, previa apposita richiesta, in favore del coniuge superstite, ove possibile, ovvero di un componente della famiglia del defunto, come definita nel successivo art. 74.

Nel caso in cui il richiedente sia il coniuge del defunto alla sepoltura del quale si provvede o un parente in linea retta fino al primo grado, è ammesso concedere allo stesso un secondo loculo per la propria sepoltura a venire. Si riconoscono le famiglie di fatto (convivenze), previa presentazione di idonea documentazione.

4. Tale secondo loculo sarà individuato con quello comunque contiguo al precedente e per la sua concessione, subordinata al requisito minimo dell'età, fissata in 75 anni, dovrà essere corrisposto il corrispettivo stabilito con provvedimento della Giunta Comunale. Il periodo di concessione, decorre in questo ultimo caso dalla data del seppellimento e non da quello della stipula della concessione.

5. La prenotazione di loculi, di cui ai commi precedenti, in favore di persone ancora in vita, può essere temporaneamente sospesa qualora, con motivata relazione del responsabile del Servizio Cimiteriale, venga evidenziata una carenza, in prospettiva, di manufatti disponibili rispetto alle sepolture occorrenti, tale da compromettere il regolare svolgimento del servizio pubblico di tumulazione nel Cimitero comunale.

6. La concessione in uso delle sepolture di cui al primo comma, non può essere trasferita a terzi, ma solamente retrocessa al Comune secondo quanto previsto dal presente regolamento.

7. La concessione può essere effettuata, in via eccezionale ed in deroga al primo comma, a favore di quel richiedente, di età superiore ai 70 anni, che dimostri di non avere parenti o affini fino al 4° grado.

8. In relazione a specifiche modalità di costruzione di nuovi lotti per sepolture individuali, quali il ricorso all'autofinanziamento mediante prenotazione, il Comune può disporre, con apposito provvedimento amministrativo, l'assegnazione ai privati cittadini in vita dei loculi da realizzare, dandone la massima diffusione mediante apposito avviso pubblico che definisca le condizioni di accesso (anzianità del richiedente, residenza, coniuge o familiare già deceduto e tumulato provvisoriamente in loculo di terzi, ecc.), le modalità di pagamento delle somme dovute e le procedure di assegnazione.

In tal caso, il richiedente acquisisce il relativo diritto soltanto ad avvenuta sottoscrizione dell'atto di concessione, previo versamento dell'intero importo dovuto a titolo di corrispettivo, e la durata della concessione decorrerà dalla data di sepoltura nel loculo assegnato.

In caso di recesso dalla prenotazione come sopra definita, verrà applicata una penale nella misura stabilita con provvedimento della Giunta Comunale.

Una quota di tali loculi, indicativamente del 20% dei loculi realizzati, rimarrà a disposizione dell'Amministrazione Comunale per essere utilizzata solo in presenza di cadavere, per l'immediato seppellimento.

9. La concessione di aree e di manufatti ad uso di sepoltura per famiglie e collettività, nei vari tipi di cui al 2°, 3° e 4° comma, lettera b) dell'art. 71, è data in ogni tempo secondo la disponibilità, osservando apposito bando di assegnazione, previa determinazioni della Giunta Comunale.

10. La concessione non può essere fatta a persona o ad enti che mirino a farne oggetto di lucro o di speculazione.

11. Per la concessione di manufatti cimiteriali di nuova costruzione, dopo l'approvazione del progetto tecnico di ampliamento cimiteriale, è data facoltà al Comune di richiedere agli interessati, all'atto della prenotazione, un deposito cauzionale infruttifero pari al 50% del corrispettivo della tariffa vigente per le concessioni di manufatti cimiteriali.

12. Qualora per qualsiasi ragione la concessione non abbia luogo, il Comune è tenuto solo alla restituzione del deposito cauzionale infruttifero di cui al comma precedente.



Estremi della Proposta

Proposta Nr. **2021 / 8**

Ufficio Proponente: **5.4 -CIMITERO E VERDE PUBBLICO**

Oggetto: **REGOLAMENTO DI POLIZIA MORTUALE APPROVATO CON DELIBERA DI CONSIGLIO COMUNALE N. 37 DEL 24.09.2018 - MODIFICA**

Parere Tecnico

Ufficio Proponente (5.4 -CIMITERO E VERDE PUBBLICO)

In ordine alla regolarità tecnica della presente proposta, ai sensi dell'art. 49, comma 1, TUEL - D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Sintesi parere: Parere Favorevole

Data 01/02/2021

Il Responsabile di Settore
f.to Giuseppe Di Tullo

Parere Contabile

In ordine alla regolarità contabile della presente proposta, ai sensi dell'art. 49, comma 1, TUEL - D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000, si esprime parere -----.

Sintesi parere: Non necessita di parere contabile

Data 04/02/2021

Responsabile del Servizio Finanziario
f.to Matteo OGNISSANTI

Letto, approvato e sottoscritto.

IL SEGRETARIO GENERALE
f.to Dott.ssa Antonella CAMBIO

LA COMMISSIONE STRAORDINARIA
f.to Dott. Vittorio PISCITELLI
Dott.ssa Francesca Anna Maria CREA
Dott. Alfonso Agostino SOLOPERTO

In data odierna la presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio informatico www.comune.manfredonia.fg.it per 15/quindici giorni consecutive (art.124, comma1 del D.Lgs. n. 267/2000).

Data **02/03/2021**

Il Segretario Generale
f.to dott.ssa Antonella Cambio

ATTESTAZIONE

La sottoscritta, visti gli atti d'ufficio, attesta che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il, decorsi dieci giorni dalla pubblicazione (art. 134, comma 3, D.Lgs. n. 267/2000).

Il Segretario Generale
Dott.ssa Antonella Cambio